



Bando di concorso per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo

OGGETTO DEL BANDO:

1. Il presente Bando, disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2019.
2. Fonti normative: art. 11 della L.431/98 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 6 della L.R. 6/2003 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica); Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni, a favore dei conduttori meno abbienti, per il pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della L.R. 19/02/2016 n. 1 approvato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: entro il 30/06/2020

Requisiti dei richiedenti in base alla L. 431/98 e alla L.R. 6/2003

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi i conduttori devono possedere i seguenti requisiti soggettivi **alla data di presentazione della domanda**, salvo quanto previsto nel contesto del bando per particolari requisiti;

I contributi possono essere richiesti da:

- 1)
 - a) cittadini italiani;
 - b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D.L. 06/02/2007 n.30;
 - c) stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi D.L. 08/01/2007 n.3
 - d) cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno CE di durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 41 del D.L. 25/07/1998 n. 286
- 2)
 - e) Essere residenti nel Comune di Monfalcone o aver inoltrato richiesta di residenza nel Comune di Monfalcone.
 - f) Essere residenti nel territorio regionale da almeno 24 mesi consecutivi.
 - g) per i corregionali espatriati e rimpatriati, individuati dalla L.R. 7/2002, sono considerati utili al fine del computo della residenza sul territorio regionale i periodi di permanenza all'estero.
- 3) di essere conduttori (ed esserlo stati conduttori nel 2019) di un alloggio ad uso residenziale, destinato a prima casa, proprietà pubblica o privata, situato sul territorio della Regione Friuli

Venezia Giulia e dove è stata fissata la propria residenza anagrafica, non incluso nelle categorie catastali A/1(abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazione in villa), A/9 (castelli palazzi di eminente pregio artistico o storico) (qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal c. 3 art. 2 della L. 431/98); per conduttore si intende il titolare o contitolare del contratto. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio ATER ma nell'anno 2019 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato ad uso residenziale, destinato a prima casa, situato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

- 4) In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari, qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata interamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.
- 5) I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere in forma scritta debitamente registrati (la registrazione dovrà avvenire entro e non oltre la data di presentazione della domanda) e avere le seguenti caratteristiche:
 - a) Contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'art. 2 c. 1 della L. 431/98;
 - b) Contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'art. 2 c. 3 e 5 della L. 431/98;
 - c) Contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art. 5 c. 1 della L. 431/98, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale
- 6) Ai sensi dell'art. 31 della L.R. 20/03/20000 n. 7 non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società;
- 7) Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - a) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - b) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - c) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - d) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - e) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
 - I cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, c.1 lettera a bis del

D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, **ai fini della verifica del requisito della proprietà dichiarano il possesso di tale requisito con riferimento al solo territorio nazionale italiano** e DEVONO PRESENTARE con riferimento al paese di origine e al paese di provenienza di ciascun componente il nucleo familiare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, c. 4 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 2 del D.P.R. 31/08/1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6 del D.Lgs 25/07/98 n. 286), apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero attesta la conformità all'originale ovvero, nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Per paese di origine s'intende il paese o i paesi di cui il soggetto è cittadino, per paese di provenienza s'intende il paese in cui il soggetto era residente prima di trasferirsi in Italia.

- I cittadini comunitari non italiani dovranno indicare nella domanda di concessione del contributo, **ai fini della verifica del requisito della proprietà nel paese di origine e nel paese di provenienza, l'Ente presso il quale effettuare la verifica suddetta;**
- Tale requisito va riferito a tutti i componenti del nucleo familiare

- 8) Non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
- 9) Essere maggiorenni;
- 10) Non aver presentato e non presentare richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferite allo stesso contratto
- 11) Non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'art. 10 c. 2 della L. 431/98, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'art. 16 del DPR 22/12/1986, N. 917.

REQUISITI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Per gli interventi previsti dal presente bando di concorso, i conduttori che richiedono il contributo devono possedere i seguenti requisiti:

Requisiti di reddito, ai sensi del DPCM 159/2013 deve essere utilizzato un ISEE emesso nel 2020 :

Fascia	Indicatore della equivalente (ISEE) (nota 1)	Incidenza canone locazione/valore ISEE
Fascia A	Fino a €. 13.391,82	Non inferiore al 14 %

Fascia B	situazione economica Da €. 13.391,83 a € 20.000,00	Non inferiore al 24 %
----------	---	-----------------------

DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:

- Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E. non superiore a € 13.391,82 l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E.E. va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.110,00;
- Per i nuclei familiari in possesso di un I.S.E.E., non superiore a € 20.000,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore I.S.E.E. va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.330,00.
- Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia: Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Come evidenziato nella sottoindicata tabella esplicativa.

Fascia	Incidenza canone locazione/valore ISEE	Entità del contributo
Fascia A	non inferiore al 14%	Contributo massimo €. 3.110,00
fascia B	non inferiore al 24%	Contributo massimo €. 2.330,00

L'indicatore della situazione economica ISE dei nuclei familiari delle fasce A e B non deve superare l'importo di € 30.000,00.

Per i nuclei composti da un solo componente appartenenti alle fasce A e B verrà applicata una maggiorazione pari al 20% dell'indicatore ISEE.

Per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificati, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata fino a un massimo del 25%. Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per gli utenti di cui alla Fascia A e l'importo di € 2.330,00 per gli utenti della Fascia B e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrispondente all'anno:

- Anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- Giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- Persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne con uno o più figli minori;
- Disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5/02/1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- Persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite a un solo componente il nucleo familiare;

- f) Persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) Persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età ovvero è disabile;
- h) Persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Le situazioni sopra descritte, ove rilevabili, devono risultare dallo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda.

Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione, in relazione ai mesi di validità del contratto.

Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni (il quindicesimo compreso) sono escluse dal calcolo del contributo

Il contributo non può in nessun caso essere superiore l'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2019 o inferiore a €. 30,00, sotto il quale si ritiene il contributo non rilevante.

Il contributo può, in caso di morosità, essere erogato al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.

Il valore del canone è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (energia elettrica, gas, acqua, fognature, ecc).

Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:

- non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene chiesto il contributo
- non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente bando alla data di presentazione della domanda;
- abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
- ometta la firma in calce alla domanda;
- non alleggi le dichiarazioni, controfirmate dal proprietario, che attestano la morosità pregressa.
- abbia presentato domanda in luogo diverso o con modalità diverse rispetto a quelli previsti dal bando;
- abbia stipulato un contratto di locazione di Edilizia Sovvenzionata;
- non risulti intestatario, né risultino altri componenti facenti parte del suo nucleo familiare, delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione;
- abbia stipulato un contratto di locazione con un parente o un affine entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- non alleggi la documentazione relativa attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine o nel paese di provenienza.)
- egli o uno solo dei componenti il nucleo familiare sia proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:
 - f) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

- g) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
- h) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- i) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
- j) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;

Modalità di presentazione delle domande.

Le domande di ammissione ai contributi ai sensi della L. 431/98 e della L.R. 6/2003, compilate unicamente sugli appositi moduli in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, complete di tutti gli allegati e dichiarazioni richiesti, in regola con l'imposta sul **BOLLO** devono essere presentate entro il **30/06/2020**

- ai CAF convenzionati sottoindicati, i quali provvederanno alla trasmissione delle stesse all'Ufficio del Servizio Sociale Comunale c/o Residenza per anziani via Crociera, 14.
- per posta a mezzo raccomandata A.R. indirizzate a:
COMUNE DI MONFALCONE SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
 Piazza della Repubblica 8 - 34074 Monfalcone
 In tal caso, per il rispetto del termine del **30/06/2020**, farà fede esclusivamente la data del timbro postale.
- a mezzo PEC all'indirizzo comune.monfalcone@certgov.fvg.it con allegata la domanda sottoscritta digitalmente o scansione della stessa, con relativi allegati e copia di un documento d'identità in corso di validità.
 In tal caso il termine ultime di invio, a pena di esclusione, è fissato nelle ore **24.00** del **30/06/2020**;

Il Comune non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disservizi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Monfalcone www.comune.monfalcone.go.it.

La compilazione della domanda e del modello ISEE, allegato alla domanda di contributo, deve essere effettuata presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Si elencano i CAF convenzionati presenti sul territorio monfalconese:

CAF CGIL NORDEST	VIA IX GIUGNO, 21	34074 MONFALCONE	0481 45825	trieste@salfvg.it
CAF CISL	VIA PACINOTTI, 15/A	34074 MONFALCONE	0481 410306 0481 42068 3387149104	monfalcone@cafcislfvg.it
CAF UIL (CENTRO SERVIZI ISONTINO)	VIA IX GIUGNO, 40	34074 MONFALCONE	0481 791586 3338131015	cafuil.go0@cafuil.it
CAF CONFARTIGIANATO	VIA PACINOTTI, 23	34074 MONFALCONE	0481 82100 INT. 541	info@confartigiantoisontino.it
CAF SERVIZI DI BASE USB	VIA IX GIUGNO, 52/B	34074 MONFALCONE	0481 40567	monfalcone0702@cafscdb.it

CAF UGL - STUDIO PROF.LE MEDEOT di MEDEOT MICHELE	VIA XXV APRILE, 46/A	34074 MONFALCONE	366 2270574	Cafugl.monfalcone@libero.it
CAF ACLI TRIESTE/GORIZIA	VIA U. FOSCOLO, 4/D	34074 MONFALCONE	0481 410292	trieste@acliservice.acli.it
CAF UCI SRL	VIA DUCA D'AOSTA, 78A	34074 MONFALCONE	0481 284934	cafucimonfalcone@gmail.com
CAF LABOR	VIA ARENA 13	34074 MONFALCONE	0481 411550 3331689449	confeuro.gorizia@gmail.com
SPIC S.R.L.S.	VIA G. PARINI, 5	34074 MONFALCONE	3293068070	vopmonfalcone@gmail.com

Alla domanda deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** allegata la seguente documentazione:

- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l'anno 2019 (se in regola con il pagamento del canone di locazione) Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico;
- Copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario dell'immobile locato dell'effettivo pagamento del canone di locazione per l'anno 2019 (in mancanza delle bollette di pagamento) oppure l'eventuale morosità da sanare, su modello predisposto dall'Amministrazione;
- Copia del/i contratto/i di locazione attualmente in vigore e quelli del 2019 se diversi;
- Copia della dichiarazione di contestatario nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, su modello predisposto dall'Amministrazione;
- Copia del modello F23 dell'Agenzia delle Entrate attestante il pagamento dell'imposta di registro per i contratti di locazione, se non riportato sul contratto;
- Copia della dichiarazione del proprietario dell'immobile locato dell'opzione alla "Cedolare Secca";
- Copia dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda, riportante la situazione reddituale non antecedente al 2018;
- Per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all'art. 2, c.1 lettera a bis del D.L. 19/11/2007 n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi Terzi o Apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, ai fini della verifica del requisito della proprietà: certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello stato estero, legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero e corredata da traduzione in lingua italiana, di cui la rappresentanza diplomatico o consolare italiana all'estero attesta la conformità all'originale ovvero, nei casi in cui il possesso di tale requisito non possa essere documentato mediante certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, in mancanza di un autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità della documentazione rilasciata dalla stessa autorità, apposita certificazione o attestazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero;**
- Eventuale documentazione al fine di comprovare lo stato di **lo stato di debolezza sociale o economica** previsto per l'innalzamento fino a un massimo del 25% l'importo del contributo (es: **certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo**

stato di disabilità, copia dell'atto di separazione tra coniugi, copia dei provvedimenti esecutivi di sfratto);

- Copia del permesso di soggiorno (se cittadino straniero di uno Stato non appartenente all'Unione Europea);
- Copia dell'attestazione di iscrizione anagrafica per i cittadini dell'Unione Europea;
- Copia di un documento di identità valido del richiedente (se cittadino italiano o appartenente a uno Stato dell'Unione Europea)
- Copia della visura catastale (nel caso la categoria catastale non fosse indicata nel contratto).
- Copia dei documenti relativi alle coordinate bancarie per la richiesta di accredito del contributo spettante;

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA in base alla L. 431/98 e alla L.R. 6/2003

Nella formulazione della graduatoria saranno considerati i seguenti elementi:

1. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche e da organizzazioni assistenziali nonché proprietari di immobili oggetto di procedure esecutive qualora l'esecuzione immobiliare derivi dalla precarietà della situazione reddituale
2. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
3. canone di locazione pagato al netto degli oneri accessori risultante dai contratti di locazione.
4. numero componenti il nucleo familiare (vedi nota 2).
5. L'Amministrazione si riserva di riformulare la graduatoria qualora vengano approvate modifiche alle disposizioni di legge entro il termine della scadenza delle presentazioni delle domande alla Regione FVG;

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI in base alla L. 431/98 e alla L.R.6/2003.

Il Comune invia alla Regione Friuli - Venezia Giulia una comunicazione contenente il numero delle domande, la graduatoria e l'importo del contributo da erogare. L'erogazione del contributo è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, verranno concessi contributi ridotti in misura proporzionale (art. 6 c. 2 lettera b del Regolamento Regionale suddetto).

CASI PARTICOLARI

Morosità: nel caso di morosità del conduttore, totale o parziale, relativa ai canoni per l'anno 2019 (esclusi gli oneri accessori), il richiedente che intende presentare domanda di contributo dovrà allegare alla domanda una dichiarazione del proprietario, su modello predisposto dall'Amministrazione, che attesti lo stato di morosità e ne quantifichi i mesi e l'importo. Senza tale dichiarazione la domanda è nulla e verrà archiviata. Il proprietario ed il conduttore dovranno confermare, mediante nuove dichiarazioni scritte, in sede di liquidazione del contributo da parte del Comune, la persistenza o meno dello stato di morosità. In caso di persistenza dello stato di morosità, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.

Mancanza delle ricevute:

Nel caso in cui l'inquilino dichiari di non essere moroso, ma non consegna tutte le ricevute relative ai mesi di occupazione dell'immobile, dovrà presentare una dichiarazione del proprietario, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, che attesti che l'inquilino non è moroso.

Sentenza di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ed uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio. In questo caso dovrà essere allegata alla domanda copia della sentenza del tribunale, dalla quale risulti chiaramente l'assegnazione in godimento esclusivo ad uno dei coniugi della casa coniugale.

Coabitazione: nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente. il comune considererà la loro situazione economica disgiuntamente, dividendo l'importo del canone tra i nuclei coabitanti.

Decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda: considerata la finalità dei contributi di cui al presente Bando, in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda, l'eventuale contributo spettante sarà trasferito agli eredi legittimi, purché abitualmente conviventi con il richiedente deceduto (la convivenza, riferita alla data di presentazione della domanda, dovrà risultare dal certificato di stato di famiglia). In caso di più eredi legittimi conviventi, gli stessi dovranno delegare alla riscossione del contributo uno degli eredi, sollevando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni possibile contenzioso in materia di eredità.

Nel caso in cui intervenga il decesso dell'intestatario della domanda e il fatto sia accertato dal Comune prima dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari, la domanda sarà archiviata.

Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto: qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare la presente bando, dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione della domanda.

L'Amministrazione comunale comunicherà ai beneficiari a mezzo lettera la concessione del contributo e le modalità di erogazione ovvero l'eventuale esclusione dallo stesso. L'Amministrazione non potrà essere considerata responsabile di eventuali disguidi per il mancato pagamento del contributo spettante nei casi di mancata tempestiva comunicazione per ogni variazione dei dati relativi alla residenza.

Le modalità di concessione del contributo da parte della Regione e le sue modalità di rendicontazione sono determinate dalle disposizioni e circolari regionali.

DEFINIZIONI:

- a. Alloggio "di lusso": l'alloggio con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 02/08/1969, n. 1072 (caratteristiche delle abitazioni di lusso), pubblicato sulla G.U. 27/08/1969, N. 218)
- b. conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, c.1, lett. b), del DPR 30/05/1989, N. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente);
- c. destinazione d'uso residenziale: alloggio la cui superficie è destinata all'uso abitativo in osservanza dell'art. 5, c1, lett. a) della L.R. 11/11/2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
- d. ISEE: indicatore della situazione economica equivalente di cui al DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));
- e. Nucleo familiare: il nucleo familiare definito dall'art. 3 del DPCM 05/12/2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE));

- f. prima casa: l'alloggio adibito ad abitazione e residenza anagrafica con dimora abituale del beneficiari avente destinazione d'uso residenziale così come individuata dall'art. 5 della L.R. 19/2009, attribuita all'alloggio in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanisti comunali;
- g. accordo territoriale: accordo definito in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative in attuazione del c. 3 dell'art. 2 della L. 431/98.

INFORMAZIONI E PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

-Reperimento moduli di domanda e relative istruzioni:

- CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE
- SERVIZI SOCIALI Via Crociera 14 presso la Residenza per anziani.
Per informazioni: telefono 0481/494816/885/886 mail: servsoccom@comune.monfalcone.go.it
- SITO DEL COMUNE DI MONFALCONE www.comune.monfalcone.go.it

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al nuovo "Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della L.R. 19/02/2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)" emanato con D.P. Reg. n. 066/Pres dd. 15/04/2020 nonché alle diverse normative in materia.

AVVERTENZE

Le domande inoltrate prima della pubblicazione del presente Bando o effettuate su Modelli riferiti a precedenti annualità non sono ritenute valide e non verranno prese in considerazione. Non saranno presi in considerazione documenti presentati DOPO la scadenza del presente bando.

Solo ai fini istruttori o di controllo, potranno richiedersi ulteriori documenti comprovanti le situazioni denunciate nella domanda.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere e far procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotte in sede di presentazione della domanda. A tal fine l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 496 del C.P. e dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.